



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 7 del 18-02-2026

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 18:04, presso la Sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

		Presente/Assente
PUCCIO SAVERIO SIMONE	PRESIDENTE	Presente
VISCOMI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
CARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
TORCHIA PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
PUCCIO GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
GIGLIOTTI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
CATRAMBONE PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
STIRPARO MARCO SALVATORE KARL HEINZ	CONSIGLIERE	Assente
ROCCA ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
MEZZOTERO UGO SETTIMIO	CONSIGLIERE	Assente
CONDITO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
VALEA SALVATORE	CONSIGLIERE	Assente
VOCI GREGORIO	CONSIGLIERE	Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Assume la presidenza il Sig. SAVERIO SIMONE PUCCIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

che a decorrere dal 1° Gennaio 2020 l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020):

- ha abrogato l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ha istituito la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), c.d. Nuova IMU, secondo le disposizioni contenute nei successivi commi da 739 a 783;

RILEVATO che:

- le disposizioni della nuova IMU sostituiscono integralmente quelle della vecchia IMU e della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e, in particolare, che le disposizioni della TASI sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU, facendo così sparire dal 1° gennaio 2020 la doppia imposizione locale sugli immobili;
- le nuove disposizioni hanno comportato una rilevante semplificazione sia per gli uffici comunali che per i contribuenti;
- la nuova disciplina dell'IMU introdotta dalla Legge n. 160/2019, pur ricalcando in parte la precedente disciplina della previgente IMU, presenta diversi interventi di modifica normativa su alcune casistiche che vengono disciplinate in maniera differente e che risolvono, favorevolmente al Comune, diversi problemi che avevano generato un elevato numero di contenzioso, soprattutto riguardo alla soggettività passiva, ai termini di precisazione circa la modalità di applicazione dell'IMU e all'interpretazione della norma, non del tutto chiara nella vecchia stesura normativa;
- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto d'imposta della nuova IMU, analogamente a quello della precedente imposta, è il possesso di immobili (Fabbricati, Terreni Agricoli ed Aree Edificabili) ad eccezione dell'abitazione principale, come definita all'art. 1, comma 741, lett. b), che non è soggetta ad imposta, salvo che si tratti di un'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della citata Legge n. 160/2019, sono altresì considerate assimilate alle abitazioni principali e, pertanto, non soggette all'IMU, le seguenti fattispecie che non costituiscono presupposto dell'imposta essendo considerate abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della menzionata Legge n. 160/2019, le agevolazioni per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze della stessa, intendendosi come tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che hanno stabilito le aliquote di base e detrazioni della nuova disciplina dell'IMU:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'**abitazione principale**, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della **detrazione**, nella misura di 200,00 euro, spettante **per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; dall'imposta dovuta per tale unità immobiliare, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per il Comune solo di ridurla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 751, che prevede per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle predette condizioni;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (comprese anche le Aree Edificabili)**, l'aliquota di base è pari allo 0,86

per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

VISTO l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che, a partire dall'anno 2021, ha ridotto al 50% la misura dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, che disciplina le esenzioni dall'imposta, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "Prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate, ai sensi del comma 767, nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "Enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "Prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate, ai sensi del comma 767, nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"*;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sui restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili) oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 776, dell'indicata Legge n. 160/2019 per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'art. 1, comma 756, della menzionata Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote IMU rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, l'elaborazione di un apposito Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, senza il quale la delibera approvata non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: *"... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) 7 del luglio 2023 che ha individuato le fattispecie sulla base delle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019 ed ha stabilito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, e che ha stabilito l'obbligo della decorrenza dall'anno di imposta 2024;

RILEVATO che l'art. 6-ter del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dall'art. 1 della Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione in legge del citato Decreto-Legge, ha posticipato l'entrata in vigore del Prospetto delle aliquote IMU all'anno 2025, prevedendo che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

RILEVATO inoltre che il Decreto del MEF 6 settembre 2024, rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*, ha sostituito l'allegato A del citato Decreto del MEF del 7 del luglio 2023,

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 che, per rispondere alle

esigenze operative espresse dagli enti locali durante il primo anno di utilizzo del prospetto, ha sostituito, a decorrere dall'anno 2026, l'allegato A del citato Decreto del MEF 6 settembre 2024 al fine di consentire ai Comuni di potere introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 deve avvenire in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ..."*;

RITENUTO opportuno, in funzione dei vincoli finanziari di bilancio e della capacità finanziaria dell'Ente, di confermare per l'anno 2026 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2025 con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2025, dando atto che vengono garantite la corretta gestione, gli equilibri di bilancio e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente;

VISTO il "Prospetto aliquote IMU" riferito all'anno 2026 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che è stato elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale in data 09/01/2026 con codice ID n. 17997, che riporta le aliquote dell'anno 2026 individuate sulla base delle possibilità offerte da tale sistema informatico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del Federalismo Fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC (Imposta Unica Comunale);

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;"

"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;"

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che:

- per il secondo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto delle aliquote IMU di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, troveranno applicazione le aliquote quelle deliberate e vigenti nell'anno precedente, le quali continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità sopra descritte;

- ai sensi del comma 764 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote IMU di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2020, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che il bilancio di previsione finanziario deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 dello stesso decreto, ovvero entro il 31 dicembre;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 che ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti Locali ed ha autorizzato contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 06/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal responsabile del Servizio interessato e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

con votazione dal seguente esito: 8 favorevoli, 1 astenuto (Voci)

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui di seguito integralmente riportata;

DI APPROVARE le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026 riportate nel “Prospetto delle Aliquote”, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), per la cui elaborazione è stata utilizzata l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, come riportate nella seguente tabella:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE IMU (FATTISPECIE)</i>	<i>Aliquote/Detrazioni IMU ANNO 2026</i>
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali	0,60% e detrazione di euro 200,00

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,03%
Terreni agricoli	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D; ovvero: Altri Fabbricati classificati nelle categorie catastali A, B, C)	1,03%

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate come definite alle lettere b) e c) del comma 741 che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali; ovvero sono esenti esclusivamente le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali;

DI DARE ATTO che questo Ente ha proceduto in data 09/01/2026, tramite l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, all'elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU dell'anno 2026, di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, identificato dal codice ID n. 17997, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"*;

DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione del Prospetto delle aliquote IMU dell'anno 2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 del luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DI DARE ATTO che il Prospetto delle aliquote IMU dell'anno 2026 riporta le aliquote e le detrazioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni che saranno deliberate del Consiglio Comunale avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SAVERIO SIMONE PUCCIO

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 1 del 12-01-2026**

SETTORE 4 - ENTRATE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Lì, 12-01-2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SETTORE 4 - ENTRATE
DOTT. ROSARIO FROIO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 1 del 12-01-2026**

SETTORE 4 - ENTRATE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE
ALIQUEUTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Lì, 14-01-2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SETTORE 3 - ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIANNINA LODARI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,03%
Terreni agricoli	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,03%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.